



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46

Seduta del 22-12-2021
(Sessione Ordinaria di Prima Convocazione)

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2022.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vengono convocati a seduta i Consiglieri Comunali e all'appello risultano:

FRACCAROLI DANIELE	Presente	NATALI MARCO	Presente
ROSSINI MATTEO	Presente	ZULIANI FLAVIO IVANO	Presente
COMUNIAN ANTONIO PIETRO	Presente	FERRIGATO KATY	Presente
COSTANTINI PATRIZIO	Presente	ZULIANI MASSIMILIANO	Presente
FERRARINI EMANUELE	Presente	TOTTI GUIDO	Presente
PASSILONGO DENISE	Presente	VALLANI VALTER	Presente
BALDI LISA	Presente		

Presenti:	Assenti:
13	0

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE GUERRA MARIA TERESA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, COSTANTINI PATRIZIO, in qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PUNTO N. 7 ALL'O.D.G.: "CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2022".

COSTANTINI PATRIZIO – Presidente del Consiglio Comunale

Al punto 7 dell'ordine del giorno: "Conferma delle aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) dell'anno 2022". Sempre la parola al signor Sindaco.

FRACCAROLI DANIELE – Sindaco

Grazie, Presidente. Anche per quanto concerne le aliquote e le detrazioni di imposta dell'IMU abbiamo mantenuto le stesse aliquote degli ultimi anni. Quindi abbiamo il 6 per mille per l'abitazione principale; il 10,6 per mille per i fabbricati di categoria catastale D5 e D2; i 9,6 per mille per gli altri immobili di categoria D; aliquota 10,6 per mille per le altre abitazioni, che non costituiscono e né sono assimilate all'abitazione principale; aliquota 10,6 per mille per le aree fabbricabili; aliquota 10,6 per mille per terreni agricoli e aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentali. È importante segnalare che c'è anche un'aliquota che è azzerata per tutti quanti quei fabbricati che richiedono un recupero edilizio. È già un po' di tempo che questo tipo di tassazione a zero è proposta. Io credo che bisognerà che magari tutti quanti insieme, se abbiamo la possibilità di comunicarlo questo e di dare opportuna pubblicità, affinché tutti quei ruderi, che ci troviamo nel paese, possano essere perlomeno recuperati nella parte davanti, anteriore, nella facciata quella che dà su fronte strada, insomma. Ci sono agevolazioni che vengono rimantenute adesso anche con la nuova finanziaria, che sta approvando il Governo. Ancora il 90% per quanto riguarda le facciate. Abbiamo il 110% se abbiamo anche dei miglioramenti energetici e manteniamo ancora il 50% e il 65% per quanto riguarda i bonus e gli ecobonus, cose di questo genere. Per cui se anche il Comune favorisce che questi fabbricati vengano ristrutturati e vengano recuperati senza pagare per il momento nessuna imposta IMU, credo che sia vantaggioso soprattutto per i proprietari e rende anche ai nostri fabbricati un pochino più di dignità, perché abbiamo un paese obiettivamente che sembra terremotato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano l'IMU (Imposta Municipale Propria) e la TASI (Tributo sui servizi indivisibili), quali componenti della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU dal 2020 è disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU (Imposta Municipale Propria);

VISTE, altresì, le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, nonché dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente locale in materia di entrate, ed applicabile anche al tributo IMU (Imposta Municipale Propria), a norma dell'art. 1, comma 777, della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020);

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova I.M.U. (Imposta Municipale Propria), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che le predette disposizioni hanno sostanzialmente unificato nell'unico tributo IMU (Imposta Municipale Propria) i precedenti tributi IMU e TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili), allo scopo di operare una semplificazione dei tributi comunali aventi come presupposto d'imposta il possesso di immobili, mantenendo comunque inalterati i limiti massimi delle aliquote applicabili sulle varie categorie impositive previste per legge, che in gran parte ricalcano la precedente normativa, anche se con alcune novità;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 741, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, commi da 755 a 757, della Legge 160/2019 i Comuni possono diversificare le aliquote nei limiti stabiliti dalla medesima legge e che soltanto dall'anno 2021, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, tale diversificazione può essere fatta esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro Economia e Finanze (comma 756), norma tuttavia applicabile solo a decorrere dall'adozione di tale decreto, così come anche chiarito dal Ministero stesso con Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020;

CONSIDERATO che il suddetto decreto non è ancora stato emanato e che quindi il Comune può diversificare liberamente le aliquote IMU anche per l'anno 2022, nel rispetto comunque delle fattispecie imponibili ed aliquote massime previste dalla Legge (art. 52 del D.Lgs. 446/1997);

VISTO che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 740 a 757, della Legge 160/2019, comportano che la nuova IMU (Imposta Municipale Propria) rappresenta, di fatto, la sommatoria delle precedenti aliquote IMU e TASI e nello specifico:

- abitazioni principali: sono tassate se di lusso, ossia se incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese le loro pertinenze, con applicazione di un'aliquota base dello 0,5%, che può essere aumentata fino ad un massimo dello 0,6%, o ridotta fino all'azzeramento (a queste unità immobiliari è anche applicata una detrazione di euro 200, calcolata su base annua e per ogni unità abitativa, proporzionata al tempo ed alla percentuale di possesso);
- fabbricati rurali ad uso strumentale: è confermata come gli anni passati l'aliquota base dello 0,1%, con possibilità di riduzione fino all'azzeramento;
- fabbricati cd. "beni merce": l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,1%, e può essere aumentata fino allo 0,25%, o diminuita fino all'azzeramento (questi fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, saranno esenti a decorrere dal 2022, purché non locati);
- terreni agricoli: l'aliquota base come gli anni passati è pari allo 0,76%, ma può essere aumentata fino all'1,06%, o diminuita fino all'azzeramento;
- fabbricati inclusi nel gruppo "D": l'aliquota base è fissata allo 0,86%, ed allo Stato spetta la quota corrispondente all'aliquota dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di aumentare l'aliquota fino all'1,06% o di ridurla fino al limite dello 0,76%, pari alla quota dello Stato;
- altri immobili: l'aliquota base è fissata allo 0,86%, con possibilità di aumentarla fino all'1,06%, o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che la normativa citata di cui all'art. 1, commi 740 e seguenti, della Legge 160/2019 prevede anche specifiche disposizioni riguardanti esenzioni e riduzioni dal tributo (ad es. per terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti, fabbricati dichiarati inagibili, ecc.), mentre altre possono essere introdotte facoltativamente dal Comune con proprio Regolamento ai sensi art. 52 D.Lgs. 446/1997 (abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati presso istituti, a condizione che la stessa non risulti locata, ecc.);

CONSIDERATO che in conseguenza di ciascuna variazione normativa il gettito del tributo ha subito una contrazione continua, con rideterminazioni anche delle risorse destinate al fondo sperimentale di riequilibrio, generando estrema incertezza delle previsioni tributarie a breve e medio termine, anche se in teoria programmate a livello nazionale e normativo ad invarianza complessiva del gettito;

VISTA la deliberazione C.C. n. 4 del 26/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni dell'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti, della Legge 160/2019, fatti salvi gli esoneri, agevolazioni od esclusioni stabilite per legge, nella seguente misura:

- aliquota **6,0 per mille** per l'abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per legge, e relative pertinenze così come definite per legge e Regolamento comunale, con detrazione di €. 200,00 annuali;
- aliquota **10,6 per mille** per i fabbricati di categoria catastale D/5-D/2;
- aliquota **9,6 per mille** per gli altri immobili di categoria D (esclusi D/5-D/2);
- aliquota **10,6 per mille** per le altre abitazioni che non costituiscono, né sono assimilate all'abitazione principale;
- aliquota **10,6 per mille** per le aree fabbricabili;
- aliquota **10,6 per mille** per i terreni agricoli;
- aliquota **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994, e successive modificazioni;
- aliquota **azzerata** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "fabbricati merce");

- aliquota **azzerata** per i “Fabbricati oggetto di recupero edilizio” così come definiti dal Regolamento IMU, con esclusione degli immobili di categoria catastale D;
- aliquota di base **10,6 per mille** per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti;

RITENUTO, quindi, di confermare anche per l'anno 2022 le suddette aliquote e detrazioni già applicate per l'anno 2021, anche allo scopo di mantenere gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO sulla base delle sopraindicate aliquote, tutte invariate rispetto a quelle dell'anno scorso, e stimando sulla base degli incassi acquisiti dall'Agenzia delle entrate per l'anno precedente e delle variazioni normative e di stima delle aree fabbricabili intervenute, una previsione di gettito IMU di competenza del Comune per l'anno 2022 pari a complessivi Euro 1.010.000,00, che al netto di Euro 170.000,00 circa trattenuto direttamente dallo Stato per alimentazione del fondo di riequilibrio, porta ad Euro 840.000,00 netti di incasso IMU stimato trasmesso all'Ente ed iscritto nel bilancio di previsione anno 2022, fatte salve ulteriori differenze derivanti dalle variazioni normative intervenute, nonché ulteriori riduzioni operate direttamente dallo Stato sui riversamenti IMU, come finanziamento del Fondo di riequilibrio;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, entro la data fissata dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, e dato atto che la medesima norma stabilisce l'efficacia della deliberazione di variazione in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione e variazione di aliquote, detrazioni ed altre agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 748 e seguenti, della Legge 160/2019;

VISTI i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo tecnico e contabile dai Responsabili dell'Ufficio Tributi e Ragioneria, ex art. 49 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Consiglieri presenti n. 13

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. /

Astenuti n. /

D E L I B E R A

- 1) Di confermare, per i motivi indicati in premessa e qui richiamati integralmente, per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni dell'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della Legge 160/2019, fatti salvi gli esoneri, agevolazioni od esclusioni stabilite per legge, nella seguente misura:

- aliquota **6,0 per mille** per l'abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per legge, e relative pertinenze così come definite per legge e Regolamento comunale, con detrazione di €. 200,00 annuali;
 - aliquota **10,6 per mille** per i fabbricati di categoria catastale D/5-D/2;
 - aliquota **9,6 per mille** per gli altri immobili di categoria D (esclusi D/5-D/2);
 - aliquota **10,6 per mille** per le altre abitazioni che non costituiscono, né sono assimilate all'abitazione principale;
 - aliquota **10,6 per mille** per le aree fabbricabili;
 - aliquota **10,6 per mille** per i terreni agricoli;
 - aliquota **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994, e successive modificazioni;
 - aliquota **azzerata** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "fabbricati merce");
 - aliquota **azzerata** per i "Fabbricati oggetto di recupero edilizio" così come definiti dall'art. 8 del Regolamento IMU, con esclusione degli immobili di categoria catastale D;
 - aliquota di base **10,6 per mille** per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti.
- 2) Di stabilire che, per quanto non disciplinato con il presente provvedimento o nel Regolamento per l'applicazione della nuova I.M.U. (Imposta Municipale Propria), si applicano le specifiche disposizioni di cui alla Legge 160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Di stimare, sulla base delle sopraindicate aliquote, tutte invariate rispetto a quelle dell'anno scorso, e stimando sulla base degli incassi acquisiti dall'Agenzia delle entrate per l'anno precedente e delle variazioni normative e di stima delle aree fabbricabili intervenute, una previsione di gettito IMU di competenza del Comune per l'anno 2022 pari a complessivi Euro 1.010.000,00, che al netto di Euro 170.000,00 circa trattenuto direttamente dallo Stato per alimentazione del fondo di riequilibrio, porta ad Euro 840.000,00 netti di incasso IMU stimato trasmesso all'Ente ed iscritto nel bilancio di previsione anno 2022, fatte salve ulteriori differenze derivanti dalle variazioni normative intervenute, nonché ulteriori riduzioni operate direttamente dallo Stato sui riversamenti IMU, come finanziamento del Fondo di riequilibrio.
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, e successive modifiche, e dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze.

IL PRESIDENTE

propone all'assemblea, data l'urgenza che riveste il provvedimento, per la necessità di provvedere immediatamente ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso, di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la proposta del Presidente del Consiglio Comunale

Consiglieri presenti n. 13

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. /

Astenuti n. /

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2021, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1,
DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N. 267/2000)**

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2022.

Il Responsabile del Settore, dando atto che il provvedimento è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti e ottempera agli obblighi normativi e che l'istruttoria compiuta è regolare in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni, in particolare in materia di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere **Favorevole**,

in data 16-12-2021

Il Responsabile del Settore

Bertelli Valentina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dando atto che il provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e rispetta i vincoli di finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere **Favorevole**,

in data 17-12-2021

Il Responsabile del Settore

Economico-Finanziario

Tomezzoli Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COSTANTINI PATRIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
GUERRA MARIA TERESA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 04-01-2022, con R.P. n. 7.

Sanguinetto, lì 04-01-2022

Il Responsabile del Procedimento
Bianchi Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-01-2022, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
Testo Unico Enti Locali, dopo 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di
legittimità o competenza.

Sanguinetto, lì 17-01-2022

Il Responsabile del Procedimento
Bianchi Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa